

N. 2917

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CAMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1997

Modifica dell’articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta
sul valore aggiunto

ONOREVOLI SENATORI. - Nel nostro Paese la ricerca scientifica vive in condizioni di perenne difficoltà per una ormai cronica insufficienza di risorse finanziarie.

Anche la manovra finanziaria 1998 evidenzia con estrema chiarezza che le somme destinate a tali attività risultano sempre più limitate.

Ma questo non basta. Infatti, l'Italia è anche l'unico paese dell'Unione europea nel quale si prevede che tutte le spese per la ricerca scientifica e, quindi, anche quelle fatte con i finanziamenti che derivano dalla generosità popolare (come ad esempio *Telethon*) sono gravate dall'imposta sul valore aggiunto del 20 per cento. In altre parole dei cinque soldi - qualunque sia la fonte dei quali essi derivano - che in Italia sono destinati alla ricerca scientifica, lo Stato ne «fagocita» uno.

Soltanto i fondi dell'Unione europea sfuggono a questa rapina.

Ciò è ancora più sconvolgente se si pensa che sia in Francia, sia in Germania, sia in Olanda, cioè in Paesi che investono molto più dell'Italia in tali settori, le spese per la ricerca scientifica sono totalmente esenti da imposta.

Consapevole di tale situazione iniqua, il legislatore non può rimanere indifferente.

È necessario intervenire urgentemente per consentire alla ricerca l'utilizzo di maggiori risorse almeno mediante la decurtazione di imposte e di tasse.

In tale prospettiva il presente disegno di legge modifica l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto, introducendo tra le operazioni esenti da imposta anche gli acquisti e le importazioni di beni e servizi destinati a studi e a ricerche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 22) è inserito il seguente:

«22-bis) gli acquisti e le importazioni di beni e servizi destinati a studi o a ricerche».

